

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

RICORSO Ex art. 12 *bis*, L.3/2012

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Per: Il Sig. Guido Marasca, C.F. MRSGDU69P05C352J, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandro Ferrara [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura speciale rilasciata su foglio a parte da intendersi apposta in calce alla presente.

Con l'assistenza dell'O.C.C. istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro in persona del Gestore, Avv. Eugenio Nucci, C.F. NCCGNE73C22C352E, con studio professionale sito in V [REDACTED]

[REDACTED]

PREMESSO CHE

- Il ricorrente [REDACTED], comune facente parte del circondario del Tribunale di Catanzaro.
- Il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
- Il ricorrente ha presentato in data 11 maggio 2022 istanza di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ex L. n.3/2012 dinanzi l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il COA di Catanzaro.
- Con provvedimento del 20 maggio 2022 è stato nominato quale Gestore della Crisi in rappresentanza dell'O.C.C. del COA di Catanzaro, l'Avv. Eugenio Nucci, il quale dopo aver accettato l'incarico ha svolto la necessaria attività istruttoria e ha terminando la

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



redazione della relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, L.3/2012, trasmessa in data 01/06/2022.

- sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare il debitore:

a) risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n.3/2012.

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

d-bis) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e) ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

f) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente all'inclinazione al gioco d'azzardo, alla crisi economica del 2008 e alla contemporanea separazione della moglie che ha determinato l'*escalation* negativa della situazione economica del debitore.

La proposta di accordo formulata dal debitore, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012 per l'individuazione della quale si



rimanda all'indice allegato.

Tutto quanto sopra, il Sig. Guido Marasca come in atti rappresentato e difeso

RICORRE

Al Tribunale Civile di Catanzaro affinché – previa sospensione dei pagamenti e delle procedure esecutive in atto (nello specifico la proc. esec. r.g.e. 82/2020) ai sensi dell'art. 12*bis* comma 2 della legge 3/2012 e fissazione con decreto dell'udienza di verifica della sussistenza dell'accordo e dei presupposti di legge – Voglia omologare il piano dei pagamenti e disporne idonea pubblicità.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di contributo unificato si dichiara che l'importo del contributo unificato è pari ad € 98,00.

Allegati come da indice.

Catanzaro, 01.06.2022

Avv. Alessandro Ferrara

